

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N.11/C IN DATA 28.02.1997

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA
PROVINCIA DI CUNEO

R E G O L A M E N T O

***PER LA DETERMINAZIONE DI CRITERI E MODALITA' PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI,
FINANZIAMENTI E VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE ED ENTI
PUBBLICI E PRIVATI. (ART.12 LEGGE N.241/90).***

ART.1



Il Comune di Corneliano d'Alba può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici - anche sotto forma di partecipazione all'organizzazione e fornitura di locali ed arredi - a persone fisiche ed Enti pubblici e privati per attività ed iniziative di interesse comunale e zonale, nei settori economico-produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale, sportivo, ambientale, sanitario, scolastico, religioso e di formazione professionale, nonché in tutti gli altri settori di competenza comunale ivi compreso, il sostegno a privati che si trovino in situazioni di disagio e di bisogno.

ART.2

L'ammontare delle provvidenze di cui al presente regolamento sarà di volta in volta stabilito dalla Giunta Comunale, tenuto conto della disponibilità e della programmazione di bilancio, nonché della rilevanza e delle caratteristiche delle iniziative proposte.

I contributi concessi all'Amministrazione comunale non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto acquisito o legittima aspettativa. Essi debbono essere funzionali all'attività svolta e non concorrere alla formazione di accantonamenti per attività future.

ART.3

I contributi e le provvidenze di cui sopra saranno concessi a seguito di domanda scritta, motivata e sottoscritta dai soggetti istanti.

Le domande dovranno riportare, anche in allegato, le seguenti indicazioni:

a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione anche fiscale della persona abilitata ad esercitare, nei confronti di terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;

b) la descrizione dell'iniziativa, dell'attività o dell'opera ovvero dello stato di disagio o di bisogno per i quali si chiede il sostegno dell'Amministrazione e l'indicazione dei motivi che li giustificano.

ART.4

Le domande di cui al precedente articolo dovranno pervenire entro il 31 Maggio di ogni anno. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di esaminare, senza alcun impegno, eventuali domande pervenute dopo tale data.

ART.5

La liquidazione dei contributi avverrà con deliberazione della Giunta Comunale con le seguenti modalità:

a) contributi richiesti per la realizzazione di un'iniziativa o di una manifestazione:

saranno erogati, di norma, a consuntivo (salvo casi particolari da motivare espressamente) su comunicazione dell'avvenuta realizzazione dell'iniziativa corredata di idoneo rendiconto con indicazione delle uscite e delle entrate. Per importi non superiori a lire 1.500.000 sarà sufficiente una breve relazione illustrativa attestante il raggiungimento dei fini dell'iniziativa.

b) contributi richiesti per acquisto di beni mobili o immobili o per la realizzazione di opere o servizi:

saranno , di norma, erogati a consuntivo (salvo casi particolari da motivare espressamente) su presentazione delle fatture degli acquisti o dei lavori.

Per quanto riguarda le opere realizzate da privati, associazioni ed enti, finalizzate a lavori di utilità relative ai beni del demanio o patrimonio comunale, i contributi saranno di norma erogati a consuntivo fino alla concorrenza massima del 50% della spesa documentata , previo parere dell'Ufficio tecnico comunale.

Il contributo massimo erogabile, da parte del Comune, relativo al presente punto b) non potrà superare nel complesso l'importo di lire 20.000.000=.

c) contributi per la parziale copertura di spese gestionali o a sostegno della attività' di enti, istituzioni od associazioni locali o zonali, aventi finalità sociali, turistiche, sportive, assistenziali, religiose ecc.:

La liquidazione del contributo avverrà, di norma, in unica soluzione. In caso di importi superiori ai 5.000.000 di lire, potrà avvenire in più soluzioni, con modalità e percentuali da stabilirsi nella deliberazione di concessione del contributo. Entro il 28 Febbraio dell'anno successivo all'erogazione del Contributo gli enti e le istituzioni beneficiari presentano idonea rendicontazione della somma ricevuta a titolo di contributo.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione aggiuntiva (fatture, bollette, bilancio consuntivo dell'Ente, ecc.).

Per importi non superiori a lire 1.500.000 l'Amministrazione comunale ha facoltà di prescindere dalla richiesta di rendiconto.

d) contributi a privati che si trovino in situazioni di disagio o di bisogno:

l'erogazione del contributo avverrà, in unica soluzione, previa dimostrazione delle condizioni economico-sociali o di salute che giustificano l'intervento del Comune.

e) contributi ad istituti scolastici statali - casa di Riposo:

saranno erogati in unica soluzione qualunque ne sia la finalità, di norma si prescinderà dall'obbligo di rendicontazione trattandosi di somme destinate ad essere gestite in contabilità pubblica.

ART.6

Oltre agli interventi di cui sopra l'Amministrazione comunale può promuovere ed organizzare iniziative di natura sociale ed assistenziale (soggiorni marini, o montani per anziani, colonie. ecc) assumendosene direttamente il costo sociale o una parte di esso. L'amministrazione, inoltre, può ricorrere anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, a società editrici, agenzie pubblicitarie ed organi radiotelevisivi per erogazioni pubblicitarie di diffusione e pubblicazione di informazioni concernenti attività comunali.

ART.7

Il presente regolamento non trova applicazione per quanto riguarda l'erogazione delle contribuzioni previste dalla legge a carico dei Comuni nè per quanto riguarda le quote ed i versamenti previsti dagli Statuti di società, Enti e consorzi cui il Comune partecipa.

ART.8

1) E' istituito nell'anno 1992 l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui sono stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del Bilancio comunale.

2) Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1991.

3) L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.

4) L'albo è istituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annali sono trasmessi, in copia autenticata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

ART. 9

1) L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso, secondo il vigente regolamento sopra richiamato:

- a) assistenza e sicurezza sociale,
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) sviluppo economico;
- d) attività culturali ed educative;
- e) tutela dei valori ambientali;
- f) interventi straordinari;
- g) altri benefici ed interventi.

2) Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
- b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) durata, in mesi, dell'intervento;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o in mancanza norma regolamentare).

3) Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altri organismi, iscritti all'albo sono indicati:

- a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
- b) indirizzo;
- c) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
- d) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni (o, in mancanza, norma regolamentare).

ART. 10

1) Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'ufficio di segreteria comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dall'Ufficio Ragioneria.

2) L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio dal Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.

3) L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità attraverso i servizi di informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito regolamento.

4) Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.